

(N. 2588)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(RUBINACCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 1952

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569,  
sull'ordinamento delle Banche popolari

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 2 del decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 105, modificato con il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569 sull'ordinamento giuridico delle Banche popolari, dispone che il valore nominale delle azioni delle Banche suddette non sia inferiore a lire cinquecento, stabilendo in tre anni dall'entrata in vigore della disposizione, il termine per il compimento delle relative operazioni di adeguamento, termine che è venuto a scadere col 2 giugno 1951.

Il termine in parola venne fissato in un triennio, ritenendosi che non sarebbero state concesse ulteriori proroghe a quello correlativo per l'adeguamento degli atti costitutivi di società e consorzi alle norme del codice civile.

Contrariamente a quanto allora poteva prevedersi, però, questo ultimo termine che, per

le disposizioni transitorie e di attuazione del codice civile, scadeva al 30 giugno 1945 e che era già stato prorogato con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n. 361, 25 marzo 1948, n. 484, al 30 giugno 1949, è stato nel frattempo ancora differito con la legge 19 dicembre 1949, n. 1051 e con la legge 18 ottobre 1950, n. 920 fino all'attuazione della revisione del codice civile.

Non essendo state ancora emanate le norme inerenti a tale revisione, si rende necessario accordare alle Banche popolari, preesistenti all'entrata in vigore del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569, una congrua proroga — la cui durata viene limitata, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in un quinquennio — per l'adeguamento del valore nominale delle azioni, allo scopo di

evitare di dover addivenire attraverso più assemblee all'aggiornamento degli atti costitutivi alle complesse norme che regolano l'ordinamento delle Banche stesse.

Molte Banche popolari hanno chiesto insistentemente che venga elevato il valore massimo di azioni che possono essere possedute dal singolo socio, e ciò in relazione al mutato potere di acquisto della moneta.

Il Codice civile fin dal 1941 fissava tale limite in lire cinquantamila e il decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 105 e il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569, lo elevavano a lire duecentocinquantamila.

Si ritiene, peraltro, che il limite in parola sia ancora insufficiente e per aderire maggiormente alla intervenuta svalutazione monetaria sia opportuno elevarlo a lire cinquecentomila.

Rapportato al limite stabilito dal codice civile, il nuovo importo massimo rappresenta soltanto il decuplo, mentre, come è noto, il coefficiente di svalutazione è superiore.

L'aumento del limite tornerà indubbiamente a vantaggio delle Banche popolari in quanto esse potranno agevolmente incrementare il capitale sociale che costituisce la fondamentale garanzia dei depositanti.

Sull'argomento il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella seduta del 4 agosto u.s., si è pronunciato in senso favorevole e tanto il Ministro di grazia e giustizia quanto quello del lavoro e della previdenza sociale, hanno comunicato il loro benestare.

Si confida, pertanto, che non mancherete, onorevoli colleghi, di dare la Vostra approvazione all'unito disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Le Banche popolari possono adempiere, fino al 3 giugno 1956, all'obbligo di adeguare il valore nominale delle azioni stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569.

### Art. 2.

A modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569, nelle Banche popolari nessun socio può avere tante azioni il cui valore nominale superi la somma di lire cinquecentomila.